

## **LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO : MODALITA' D'INCARICO, MODALITA' DEL GIURAMENTO, ATTIVITA' SVOLTA DAL PERITO.**

1. L'importanza del Consulente Tecnico, in generale, nel processo è un dato indiscutibile. Egli, sia nel processo civile che in quello penale, assume un ruolo fondamentale per la ricerca e ricostruzione dei fatti e/o di quelle situazioni nelle quali, stante la necessità di particolari cognizioni tecniche, il Giudice da solo nulla può fare.

La scelta quindi di affidare a tecnici una fase importante dell'istruttoria nel processo, pur costituendo scelta obbligata (stante la sempre maggiore necessità di cognizioni tecniche e scientifiche particolari nella nostra società), determina però l'assunzione da parte del Tecnico, sia esso di parte o d'ufficio, di una responsabilità nel senso più ampio del termine. Responsabilità morale, in primo luogo, in quanto nel processo lo scopo dell'ausilio della tecnica è quello di ricercare la verità, responsabilità giuridica, in quanto il Consulente Tecnico assume un compito ed un incarico all'interno di un complesso sistema normativo. Nel sistema normativo vigente il consulente tecnico, può quindi assumere due diversi ruoli: il ruolo di consulente di parte, e quello di consulente d'ufficio o del Giudice (o del Pubblico Ministero).

Pur nella diversità dei ruoli, occorre sottolineare che, l'obbligo morale di accertare la verità sopra accennato, rimane al di là della veste assunta dal tecnico, ed a prescindere quindi dal fatto che sia un consulente di parte o d'ufficio. Diverso invece è il regime di responsabilità, essendo il Consulente d'Ufficio assimilato ad un pubblico Ufficiale. Per quanto i temi siano estremamente estesi, in questa sede procederò ad effettuare solamente alcuni accenni fondamentali sulla materia della Consulenza nel processo, anche al fine di dare un primo quadro d'insieme, necessariamente sintetico, ma il più possibile completo avendo riguardo alla particolare figura del perito in infortunistica stradale. Essendo poi la materia del processo penale, meno problematica sotto l'aspetto procedurale, pur determinando maggiori responsabilità del Consulente nell'espletamento del suo incarico, mi limiterò a trattare con prevalenza del perito in **infortunistica stradale** nel processo civile.

2. Nel processo civile il quadro normativo di riferimento è il seguente:

**art. 61 C.p.c.. Consulente tecnico.**

*Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (p. c. 87, 191 ss., 424, 441, 445; nav. 599 ss.).*

*La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice (att. p. c. 13 ss., 146 s.).*

**art. 191 C.p.c. Nomina del consulente tecnico.**

*Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico (p. c. 61 ss., att. p. c. 22) e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.*

*Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.*

**art. 194 C.p.c. Attività del consulente.**

*Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore (p. c. 197, 201, 219); compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (p. c. 261).*

*Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (att. p. c. 90 ss. ).*

**art. 195 C.p.c.. Processo verbale e relazione.**

*Delle indagini del consulente si forma processo verbale (p. c. 126), quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.*

*Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti (att. p. c. 92).*

*La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa (p. c. 4243).*

**art. 201 C.p.c. Consulente tecnico di parte.**

*Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (p. c. 87; att. p. c. 91, 145).*

*Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”*

3. Nel processo civile, come si evince chiaramente dal quadro normativo sopra riportato rimane la distinzione tra consulente di parte e d'ufficio.

Può affermarsi peraltro che la parte può procedere, anche prima della nomina del CTU, ad una richiesta di ausilio tecnico tramite un suo consulente. Anzi, nella prassi, in molti casi nei quali è complesso accedere ad una ricostruzione precisa dei fatti, viene specificatamente richiesta una consulenza di parte ed una relazione prima addirittura di procedere in giudizio.

In tale caso il Consulente nominato dalla parte, prima del processo, è null'altro che un mandatario della parte, con i limitati poteri che può avere tale figura. In particolare, nel processo civile prima della nomina del CTU, il consulente di parte null'altro è che un mandatario privato, che mantiene gli stessi limitati poteri della parte sua mandante.

Diversa, per quanto sia possibile un solo accenno, è invece la figura del consulente di parte in sede penale, avendo il consulente nominato dalla parte, come il suo difensore, ampi poteri di indagine, diciamo con una certa forzatura, ma non è nostro intento entrare in polemica, al pari del Pubblico Ministero.

Il valore della relazione licenziata dal consulente tecnico di parte, prima della nomina del CTU, è quindi il valore di un documento privato, con natura di dichiarazione di scienza in relazione alle indagini svolte dallo stesso consulente. Se giuridicamente una tale dichiarazione non pare avere un valore probatorio pieno, in tale fase del processo, è però evidente che più una tale relazione sarà dettagliata, precisa e puntuale, più costituirà un pilastro, a volte irremovibile, per lo stesso CTU.

Per quanto attiene la nomina in tale fase del consulente di parte, non è richiesta nessuna formalità essendo sufficiente il conferimento di un incarico anche oralmente. Tale incarico anche orale, determina la conclusione tra la parte ed il consulente di un contratto di mandato, con tutti gli obblighi conseguenti (anche in ordine al pagamento della relativa parcella).

Pur se valido anche il contratto oralmente concluso, si auspica vivamente la sottoscrizione tra le parti di una formalizzazione del relativo mandato, per iscritto, anche al fine di evitare possibili equivoci.

Il CTU viene invece nominato nella cd. fase istruttoria del processo civile. Peraltro, in ordine alla fase istruttoria, una sempre maggiore importanza ha assunto la Consulenza tecnica, sia in ordine alle modalità del sinistro, sia e soprattutto in ordine alla quantificazione del danno.

Le modalità di nomina del CTU sono le più varie. Peraltro si deve sottolineare che il potere di nomina compete sempre e solamente al Giudice il quale può disporre CTU anche in mancanza di qualsivoglia istanza da parte delle parti.

La relazione tecnica licenziata dal CTU non costituisce una prova in senso tecnico, ma un elemento di prova, o meglio un possibile criterio valutativo che il Giudice può utilizzare (e normalmente lo fa), o che può anche non utilizzare, adeguatamente motivando la propria

decisione, scegliendo, ad esempio di aderire alla tesi scelta da uno dei Consulenti di Parte.

E' quindi evidente che la qualità dell'opera svolta dai singoli consulenti (siano essi di parte o d'ufficio) acquista quindi un valore da non sottovalutare.

4. Allegati alcuni modelli di ordinanza e di formulazione di quesito al CTU.

*Addì nanti il Dott. . . ., sono comparsi i difensori delle parti che chiedono licenziamento di ctu ...*

*Il Giudice*

*dato atto di quanto sopra, ammette ctu e nomina quale ctu ... . Rinvia la causa all'udienza del ... ore ... per il giuramento del ctu, per il conferimento dell'incarico e per la formulazione del quesito. Manda la cancelleria per l'avviso al ctu.*

*Successivamente all'udienza del . . ., sono comparsi i procuratori delle parti.*

*È presente altresì il . . ., nominato C.T.U. con ordinanza del . . ., prestato giuramento ("Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni assegnatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità") il quale sulle proprie generalità, dichiara: «Sono e mi chiamo . . ., nato a . . ., il . . ., residente a . . ., via . . ., di professione ..., con studio in . . ., via . . ., indifferente.*

*Il Ctu dichiara di accettare l'incarico e di rispondere sul seguente quesito ...*

*Il Ctu chiede giorni ... dall'inizio delle operazioni peritali che fissa per il giorno ... ore ... nel proprio studio per il deposito della propria perizia. Le parti nominano quale ctp ....*

*Il Giudice*

*dato atto, concede al ctu il termine richiesto e dispone che la ctu venga depositata entro il ... ; rinvia la causa all'udienza del ... ore ....Autorizza il ritiro dei fascicoli.*

*L'importanza assunta dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, è evidente. Altrettanto evidente è che, a seconda della modalità di redazione del quesito al CTU, diverse possono essere*

*le risposte. Qui di seguito proponiamo alcuni modelli di quesito da sottoporre, in tema di infortunistica stradale, al CTU.*

*Dica il C.T.U., esaminati gli atti e presa visione di quanto da lui ritenuto necessario e svolte le indagini che ritiene più opportune,*

- quali siano stati i danni derivati al veicolo . . ., targato . . ., e ne quantifichi l'entità, specificando quali sono le operazioni da eseguire per riportare il veicolo attoreo al ripristino secondo regola d'arte, quali le parti componenti da cambiare e quali i materiali e il numero di ore di mano d'opera da impiegare nelle riparazioni, indicando specificamente il costo;*
- qual'è la durata del periodo di fermo tecnico del veicolo da riparare;*
- quale sia il deprezzamento sofferto dal predetto veicolo, nonostante le riparazioni.*

*IL CTU:*

*dica se ricorre pregiudizio all'integrità psico-fisica della persona a seguito della vicenda per cui è processo, secondo la definizione contenuta nell'art. 5.3 della legge n. 57 del 2001.*

*Descriva le eventuali lesioni riportate nella vicenda per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti curativi praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse.*

*Dica se tali lesioni siano o meno compatibili con la dinamica lesiva allegata in citazione ovvero risultante dalle prove orali e documentali fin qui acquisite.*

*Descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento del fatto e ne tenga conto nelle valutazioni elencate di seguito. Nel caso il periziando fosse portatore per fatti pregressi di precedenti invalidità indipendenti dalla vicenda per cui è processo, specifichi la natura e la consistenza di tale invalidità.*

*Determini la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone la misura.*

*Precisi se sussistono esiti di carattere permanente, indicando se lo stato del periziando è suscettibile di miglioramento o di aggravamento. In caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su questa evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso che ritenga necessario un nuovo esame, indichi l'epoca, nella quale vi si dovrà procedere.*

*Nel caso che sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi sono tali da incidere negativamente sulla validità del periziando nella attività quotidiane di tipo non reddituale, e li valuti in percentuale indicando a quale criterio orientativo medico legale (“bareme”) abbia fatto riferimento. Nel caso di rilevante disaccordo tra criteri orientativi sulla patologia riscontrata, ovvero nel caso il CTU ritenga di doversi discostare da tali indicazioni, esporre le ragioni dell’adesione ad una particolare valutazione, oppure le ragioni per le quali abbia disatteso le indicazioni della dottrina medico-legale; in tale ultima ipotesi, specifichere il criterio di autonoma determinazione ed il metro valutativo utilizzati.*

*Indichi l’ammontare delle spese mediche e delle cure sostenute e di quelle, eventualmente, da sostenere ritenute necessarie.*

*Nel caso di spese mediche di apprezzabile consistenza sostenute o preventivate presso strutture private, dica se le corrispondenti prestazioni potessero essere eseguite - a parità di tempi di accesso e qualità della prestazione - presso strutture dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.*

*Indichi separatamente il numero degli eventuali interventi chirurgici praticati sul periziando, e la loro natura; la durata espressa in giorni dell’eventuale ricovero ospedaliero; e la durata del successivo eventuale impiego di apparecchi gessati o presidi tutori comportanti immobilizzazione non precaria di arti.*

*Nel caso in cui abbia accertato un danno alla persona di natura temporanea o permanente  
DICA il CTU:*

*Se i postumi lesivi abbiano inciso sulla capacità di produrre reddito impedendo temporaneamente lo svolgimento della normale attività lavorativa del periziando, e distinguendo il periodo di totale inabilità al lavoro, da quello di parziale inabilità (in quest’ultimo caso, determinando la misura);*

*se i postumi lesivi impediscano in tutto o in parte o rendano particolarmente usurante lo svolgimento delle abituali attività reddituali, fornendo in quest’ultimo caso indicazioni sulla misura dell’incidenza usurante; ovvero impongano un abbandono anticipato dell’attività lavorativa precedente, indicando l’epoca di presumibile cessazione del rapporto;*

*ove ritenga che i postumi permanenti impediranno in futuro lo svolgimento dell'abituale attività lavorativa, se i postumi stessi rendano possibile lo svolgimento di altra attività lavorativa compatibile con le conoscenze e le capacità professionali del periziando;*

*ove il periziando non lavorasse all'epoca del sinistro, se i postumi gli impediscano lo svolgimento di ogni attività lavorativa, o di uno specifico lavoro al quale i suoi studi o la sua preparazione professionale erano finalizzati. In quest'ultimo caso, specifichi quali oltre attività o occupazioni il periziando sia ancora in condizioni di svolgere utilmente;*

*se per il normale disimpegno delle attività lavorative si imponga l'acquisto di materiale protesico o presidi o il ricorso a cure non dispensabili dal Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti di previdenza a cui il periziando fosse eventualmente iscritto;*

*se il periziando si sia sottoposto a pratiche rieducative finalizzate alla ripresa delle normali occupazioni, non dispensabili dal S.S.N. ovvero dagli istituti previdenziali, necessarie per il pieno ripristino della capacità lavorativa o per il contenimento delle inabilità; ovvero se sia prevedibile il ricorso in futuro a pratiche curative di tale spese: specificando in ogni caso natura, pertinenza, congruità degli esborsi sostenuti e da sostenere.*

*Letti gli atti di causa, esaminato lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, descritte le condizioni in cui versano cose e persone dopo il sinistro; eventualmente acquisita presso le competenti autorità documentazione (ivi comprese eventuali riproduzioni grafiche o fotografiche dei luoghi), e/o informazioni utili ai fini delle indagini peritali, ricostruisca il tutto la dinamica del sinistro per cui è causa precisando: 1. dove si collochi il punto di collisione tra i mezzi coinvolti rispetto al tracciato stradale; 2. quale fosse la velocità dei veicoli coinvolti nello scontro; 3. quali siano state le manovre compiute nell'occasione dai conducenti dei mezzi coinvolti nell'imminenza del sinistro, e ne valuti la relativa conformità o difformità rispetto alle regole positive di circolazione stradale e/o ai canoni di normale prudenza; 4. quale sia stata la sequenza degli urti riguardanti i veicoli coinvolti nel sinistro. Svolga qualunque altra considerazione utile ai fini di una migliore comprensione delle cause che hanno determinato il sinistro in esame.*



5. . Per alcuni approfondimenti, senza pretesa di completezza si rimanda a: Barberis F.R. L'azione diretta nell'assicurazione obbligatoria automobilistica, Resp. civ. e prev. 1982,714. ;Buonpensiere M.L. Azione contro l'assicurato e litisconsorzio necessario dell'assicuratore (nota a sent. App. Firenze 20 febbraio 1987, Salvischiani c. Chirici), Giur.it. 1989,I,2,177. ;De Berardinis A. Il "responsabile del danno" nell'azione diretta contro l'assicuratore della r.c.a.: profili applicativi (nota a sent. Cass., Sez. III, 6 novembre 1996 n. 9647, Carmagnini c. Bassarelli e altro). Resp. civ. e prev. 1997,II, 406 ;La Rocca T.;Considerazioni sulla efficacia del modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale. Arch. giur. circol. e sinistri 1996,I, 273 ;Barone, Consulente tecnico. I) Diritto processuale vicile, EGT, VIII, Roma, 1954; Franchi, Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice, Comm. Utet, I, 1, Torino, 1973; Giudiceandrea, Consulente tecnico (diritto processuale civile), EdD, IX, Milano 1961; Protetti, La consulenza tecnica nel processo civile, III ed. Milano, 1999; Vellani, Consulenza tecnica nel diritto processuale civile, DI IV civ., III, Torino, 1988; Andrioli, La prova testimoniale (diritto processuale civile) NsDI, XIV, Torino, 1967; Camoglio, Le prove civile, Torino 1988.

Estratto dalla Relazione(pubblicata in internet) dell'Avv. Curti Massimo